

INTESTAZIONE

(OMISSIS)

1. - Il ricorso riguarda la sentenza con cui la Corte d'Appello di Milano ha respinto il gravame proposto da Ca.Da. contro la decisione con cui il Tribunale di Como ha addebitato alla medesima la separazione dal marito Ta.Fe. e respinto la sua domanda di assegno di mantenimento, revocando il medesimo con effetto ex tunc.

2. - La Corte d'Appello ha respinto il gravame, osservando che:

a) la violazione degli obblighi coniugali, da sola, non basta a fondare una pronuncia di addebito, occorrendo dimostrare che il comportamento del partner sia stata la causa scatenante della crisi della coppia e non la conseguenza di una crisi già in atto, ovvero l'efficienza causale del comportamento del coniuge nella rottura del rapporto; perciò laddove - come nella specie - si intende far valere la violazione dell'obbligo di fedeltà da parte dell'altro coniuge, spetta al richiedente provare la relativa condotta ed il nesso causale con l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, mentre incombe, invece, sulla parte che eccepisce l'inidoneità dell'infedeltà a rendere intollerabile la convivenza l'onere di provare l'anteriorità della crisi matrimoniale all'accertata infedeltà;

b) nella specie i comportamenti dedotti dalla sig. Ca.Da. per addebitare la responsabilità della separazione al sig. Ta.Fe. - lesivi e maltrattamenti in suo danno, mai denunciati - non erano supportati, neppure in sede di gravame, da idonea prova e, perciò, neppure era stato dimostrato che le stesse fossero state la causa della frattura matrimoniale in un momento antecedente alla violazione da parte della stessa dell'obbligo di fedeltà;

c) poiché la violazione dell'obbligo di fedeltà, secondo l'id quod plerumque accidit, è causa dell'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, e, quindi, di per sé sola motivo di addebito, una volta dimostrata in causa dal sig. Ta.Fe. la violazione dell'obbligo di fedeltà da parte della moglie, spettava a quest'ultima dare la prova della mancanza di nesso eziologico tra detta violazione e la crisi coniugale, prova che nella specie non era stata data, essendo emerso dagli atti di causa: (i) il giudizio di separazione era stato avviato dal sig. Ta.Fe. in data 16.3.2020; (ii) la sig.ra Ca.Da. aveva lasciato la casa coniugale a fine febbraio 2019, a suo dire per le asserite minacce del marito avverso il quale ella non ha inoltrato denuncia querela salvo poi trasferirsi ad abitare a C, allorquando in data 01.04.2019 è stato da lei sottoscritto il contratto di locazione registrato in pari data (iii) il periodo coincide con il trasferimento a C del sig. Ba. - andato via dalla sua casa coniugale - come dichiarato dalla sua ex moglie; (iv) la circostanza che la sig.ra Ca.Da. aveva intrattenuto una relazione extraconiugale con il sig. Ba. non era mai stata contestata ed, anzi, confermata dalla stessa nel corso dell'interrogatorio formale, e dalle testimonianze rese dal fratello di lei e dallo stesso sig. Ba. (il quale aveva dichiarato di convivere con la Ca.Da. da febbraio 2020); perciò, certa essendo la convivenza da gennaio/febbraio 2020, era presumibile ritenere che la relazione sentimentale tra i due fosse stata avviata prima di quel momento, dunque in costanza di matrimonio;

d) il fallimento del matrimonio, doveva, quindi, ritenersi determinato - come già affermato dal Tribunale - dalla relazione extraconiugale in discorso, e dal conseguente abbandono, da parte della

moglie, della casa coniugale, non essendo stato provato che la crisi coniugale fosse sorta in epoca antecedente;

e) non poteva essere accolta la richiesta di un assegno di mantenimento in favore della Ca.Da. sia in ragione del contributo economico assicurabile dal nuovo compagno con cui conviveva, sia in virtù della mancata prova, da parte dell'appellante, dell'impossibilità oggettiva di provvedere autonomamente al proprio sostentamento, non avendo dimostrato l'appellante patologie invalidanti ed essendo in grado - pur avendo 57 anni - di poter reperire un lavoro remunerativo, avendo in costanza di matrimonio sempre lavorato;

f) né poteva accogliersi la richiesta della sig. Ca.Da. di assegnazione della casa coniugale, in assenza di figli minori o di figli maggiorenni economicamente non indipendenti poiché il diritto di godimento della casa familiare viene meno quando l'assegnatario non abita o cessa di abitare stabilmente nella casa coniugale ovvero conviva (come nel caso de quo).

3.- Contro la sentenza il sig. Ca.Da. ha proposto ricorso affidato a cinque motivi di cassazione. Il sig. Ta.Fe. ha resistito con controricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.- Il primo motivo denuncia in relazione all'art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt. 143, 151e 156 c.c., laddove la Corte d'Appello ha addebitato la separazione alla sig.ra Ca.Da. sulla base della relazione extraconiugale poiché avrebbe omesso di considerare che la crisi matrimoniale era preesistente rispetto alla relazione extraconiugale e che era dovuta unicamente alle condotte violente, aggressive e vessatorie tenute dal sig. Ta.Fe. e non avrebbe adeguatamente valutato e accertato il nesso causale diretto tra la violazione dei doveri coniugali e la rottura del rapporto matrimoniale; e ciò perché sin dall'inizio del matrimonio, il sig. Ta.Fe. intraprendeva varie relazioni extraconiugali e dimostrava un carattere irascibile e aggressivo, cominciando ad aggredire verbalmente e ad umiliare la moglie con comportamenti vessatori, e anche con aggressioni fisiche per le quali la moglie si era vista più volte costretta a recarsi in pronto soccorso; sin dal 2009 la sig.ra Ca.Da. veniva anche costretta dal marito a dormire sul divano; per queste ragioni, nel mese di settembre 2018, la medesima decideva, per la propria sicurezza e incolumità fisica, di lasciare l'abitazione coniugale per trasferirsi presso il deposito dell'allevamento cani, scelta di allontanarsi dall'abitazione coniugale, che, pertanto, non poteva ricondursi alla relazione extraconiugale intrattenuta con il sig. Ba., che, a quell'epoca non era ancora iniziata (il fatto che detta relazione extraconiugale fosse iniziata solamente alla fine dell'anno 2019 sarebbe stata confermata dai testimoni escussi durante l'istruttoria di primo grado). I giudici di primo e di secondo grado, dunque, avrebbero errato nel ritenere che la relazione extraconiugale della Sig.ra Ca.Da. fosse la causa della separazione dei coniugi, posto che, in realtà, la convivenza tra coniugi, di fatto, era già divenuta intollerabile prima.

1.1- Il motivo è inammissibile.

È evidente che attraverso la denuncia del vizio di violazione di legge, la ricorrente intende, in realtà, riproporre in questa sede una nuova valutazione delle risultanze probatorie esaminate dalla Corte d'Appello, del tutto incompatibile con il giudizio di legittimità. Invero il ricorso per cassazione non rappresenta uno strumento per accedere ad un terzo grado di giudizio nel quale far valere la supposta ingiustizia della sentenza impugnata, spettando esclusivamente al giudice di merito il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllarne l'attendibilità e la concludenza e di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare

la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando così liberamente prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge (cfr. ex multis, anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 7813/2023; Cass. n. 35041/2022; Cass., SU, n. 34476/ 2019; Cass. n. 27686 / 2018; Cass., SU, n. 7931/2013; Cass. n. 14233/2015; Cass. n. 26860/2014); perciò l'eccezionale vizio di violazione o falsa applicazione di norme di diritto sussiste soltanto quando vi sia stato un errore nel giudizio di diritto, e cioè il fraintendimento di una norma, oppure l'applicazione ad un fatto che da essa non è regolato, in modo da giungere a conseguenze giuridiche contrarie a quelle volute dalla legge.

2.- Il secondo motivo denuncia, in relazione all'art. 360 co. 1, n. 3 e 5 c.p.c., violazione e falsa applicazione dell'art. 156 c.c. e vizi di motivazione in merito alla negazione dell'assegno di mantenimento, in quanto la Corte d'Appello ha negato l'assegno di mantenimento sia in ragione del contributo economico assicurabile dal nuovo compagno con cui convive, sia in virtù del fatto che l'odierna ricorrente era in grado di provvedere autonomamente al proprio sostentamento, così omettendo "di fornire qualsivoglia motivazione che l'abbia portata a propendere per il rigetto della domanda di assegno di mantenimento avanzata dalla Sig.ra Ca.Da.", nel senso che la convivenza è stata considerata quale fattore determinante nella negazione dell'assegno di mantenimento, senza che venisse concretamente analizzato quale sarebbe stato l'effettivo apporto economico da questa derivante e senza considerare le condizioni reddituali e patrimoniali del sig. Ba., al fine di valutare l'effettiva capacità contributiva dello stesso; inoltre la Corte di merito avrebbe ommesso di considerare e valutare sia il contributo economico che la sig.ra Ca.Da. ha fornito durante il matrimonio (economico e lavorativo), sia l'età anagrafica della stessa, sia le sue concrete capacità lavorative e la capacità della stessa di ottenere redditi propri.

2.- Il motivo è inammissibile.

Sotto il profilo del vizio di violazione di legge, non può che rimandarsi a quanto poco sopra osservato nell'esaminare il motivo precedente, cui può solo aggiungersi che il medesimo consiste nella deduzione di un'erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e quindi implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; viceversa, l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa - come avvenuto nella specie da parte della ricorrente - è esterna all'esatta interpretazione della norma di legge e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, sotto l'aspetto del vizio di motivazione.

Peraltro, nel respingere la relativa domanda la Corte di merito ha valorizzato, sì, il fatto della convivenza attuale con altro compagno (in conformità ai principi stabiliti da questa Corte in materia, per i quali il diritto dell'assegno di mantenimento può essere negato allorché l'altro coniuge abbia instaurato con altra persona una convivenza che assuma i caratteri di stabilità e continuità: "In tema di separazione personale dei coniugi, la convivenza stabile e continuativa, intrapresa con altra persona, è suscettibile di comportare la cessazione o l'interruzione dell'obbligo di corresponsione dell'assegno di mantenimento che grava sull'altro, dovendosi presumere che le disponibilità economiche di ciascuno dei conviventi "more uxorio" siano messe in comune nell'interesse del nuovo nucleo familiare; resta salva, peraltro, la facoltà del coniuge richiedente l'assegno di provare che la convivenza di fatto non influisce "in melius" sulle proprie condizioni economiche e che i propri redditi rimangono inadeguati" (Cass. n. 16982/2018; conformi 32871/2018; Cass. n. 34728/2023) ma, altresì, il fatto che la ricorrente non aveva provato l'impossibilità oggettiva di provvedere autonomamente al proprio sostentamento, non avendo dimostrato patologie invalidanti ed essendo in grado - pur avendo 57 anni- di poter reperire un lavoro remunerativo avendo in costanza di matrimonio sempre lavorato.

Questa seconda ratio da un lato smentisce il fatto che la Corte di merito non avrebbe considerato le capacità di reddito della signora e la sua età anagrafica, dall'altro, sotto il profilo del vizio motivazionale, è aggredita in modo inammissibile.

Invero è noto che il sindacato sulla motivazione in sede di giudizio di legittimità, può riguardare solo "l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante e attiene all'esistenza della motivazione in sé, come risulta dal testo della sentenza e prescindendo dal confronto con le risultanze processuali", e il vizio motivazionale di cui all'art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c. deve attenersi a un "fatto storico", principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali che sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e sia decisivo, "fermo restando che l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie" (v. Cass. Sezioni Unite n. 8053/2014 cui questa Corte ha dato continuità con innumerevoli sentenze), il che qui non è avvenuto, giacché la ricorrente deduce l'omessa considerazione di fatti, in realtà contesta la valutazione di quelli esaminati, ovvero delle risultanze processuali.

3. - Il terzo motivo denuncia, in relazione all'art. 360 co. 1, n. 3 e 5 c.p.c., violazione dell'art. 115 c.p.c. e omessa valutazione di fatti decisivi con riferimento alla negazione dell'addebito, laddove la Corte d'Appello ha rigettato la domanda della sig.ra Ca.Da. di addebito al marito della separazione dei coniugi, omettendo del tutto di considerare le prove dedotte dalla ricorrente circa i comportamenti aggressivi, violenti e vessatori del marito, che avevano già portato la relazione matrimoniale ad uno stato di completa intollerabilità; il giudice dell'impugnazione avrebbe erroneamente ritenuto che l'assenza di un formale atto di denuncia querela da parte della sig.ra Ca.Da., relativa ai maltrattamenti subiti, fosse motivo per escludere la rilevanza giuridica dei fatti dedotti, mentre la stessa non potrebbe in alcun modo essere colpevolizzata per non aver mai sporto denuncia querela nei confronti del marito. In ogni caso, il Giudice dell'Appello avrebbe omesso di considerare le prove dedotte dalla ricorrente a sostegno del fatto che la convivenza tra i coniugi fosse già divenuta intollerabile a partire dall'anno 2018.

3.-1 Il motivo è inammissibile.

È principio di legittimità consolidato quello per cui "per dedurre la violazione dell'articolo 115 c.p.c., occorre denunciare che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio), mentre è inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre" (per tutte Cass., Sez. Un., 30 settembre 2020, n. 20867). Nel caso in esame nessuna delle riferite allegazioni risulta essere stata formulata, per cui l'evocazione degli invocati paradigmi normativi non risulta pertinente; pertanto, anche in questo caso, in realtà, la doglianza, sotto l'apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, mira, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito che non è consentita in questa sede. Si può aggiungere che la Corte d'Appello non ha affatto considerato dirimente la mancata presentazione di una querela agli effetti della prova dei presunti comportamenti vessatorie violenti perpetrati dal marito in danno dalla ricorrente, ma ha citato il fatto con un inciso nella propria argomentazione sulla ritenuta insussistenza della prova dei medesimi, cui, del resto, la ricorrente non obietta alcunché in termini di fatti storici, allegati in proposito, discussi dalle parti e decisivi per una diversa conclusione.

4.- Il quarto motivo denuncia in relazione all'art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c. violazione e falsa applicazione degli artt. 155-quinquiesse 337 sexies c.c. in merito al diritto all'assegnazione della casa coniugale, in quanto la Corte d'Appello avrebbe erroneamente negato detta assegnazione sulla base della mancanza di figli minori o maggiorenni non autosufficienti, laddove, in difetto di tale elemento, sia che la casa familiare sia in comproprietà fra i coniugi, sia che appartenga in via esclusiva ad un solo coniuge, il giudice non può adottare con la sentenza di separazione un provvedimento di assegnazione della casa coniugale; inoltre, non corrisponderebbe al vero il fatto che la ricorrente abbia perso il diritto di godimento della casa familiare per aver cessato di abitare stabilmente nella stessa, perché la medesima era stata costretta a lasciare l'abitazione all'inizio dell'anno 2019 a causa delle condotte violente e maltrattanti del marito; sottolinea che la sig.ra Ca.Da. risulta essere non solo il coniuge economicamente più debole ma anche proprietaria al 95% della casa familiare.

4.1- Il motivo è inammissibile.

La Corte d'Appello non ha assunto un provvedimento di assegnazione della casa coniugale, bensì, al contrario ha negato detto provvedimento in quanto richiesto dalla sig. Ca.Da. proprio per le ragioni che la stessa ricorrente deduce essere in generale impeditive. Peraltro, con il motivo la ricorrente invoca una costrizione all'allontanamento dalla casa coniugale che non ha trovato alcun riscontro in giudizio e una circostanza del tutto nuova, che - dal tenore della sentenza - non risulta mai dedotta né discussa in causa senza indicare - in conformità ai principi di specificità del motivo di cui all'art. 366 comma 1 n. 4 c.p.c., dove e come l'avrebbe in atti introdotta.

5.- Il quinto motivo denuncia, in relazione all'art. 360 co.1, n. 3 c.p.c. erronea liquidazione delle spese processuali e violazione del principio di soccombenza, perché la Corte d'Appello ha condannato l'odierna ricorrente al pagamento delle spese di lite, nonostante la stessa fosse ammessa al Patrocinio a Spese dello Stato; osserva che anche se l'art. 91 c.p.c. sancisce il c.d. principio della soccombenza, ponendo le spese di lite a carico della parte soccombente in giudizio, secondo la giurisprudenza, il giudice ha un'ampia discrezionalità nell'emissione della pronuncia sulle spese, con il solo limite di non poter condannare alle spese la parte risultata vittoriosa; nel caso di specie, il Giudice dell'impugnazione avrebbe potuto compensare le spese considerando l'evidente complessità della lite e delle questioni sottese al procedimento, ma anche l'assenza di condotte dilatorie, temerarie o comunque di malafede in capo alla sig.ra Ca.Da., la quale ha esercitato il proprio diritto di difesa con motivazioni del tutto plausibili e fondate.

5.1- Il motivo è inammissibile.

Premesso che in punto ammissione al patrocinio a spese dello stato della ricorrente il motivo non è in alcun modo illustrato e non si comprende se sia perciò motivo di censura in sé, giova comunque ricordare che detta ammissione non incide in alcun modo sulla statuizione di condanna del soccombente alla refusione delle spese sopportate dalla parte vittoriosa (semmai, stabilendo l'art. 133 del D.P.R.n. 115/2002 che la condanna alle spese della parte soccombente non ammessa al patrocinio va disposta in favore dello Stato).

Ciò detto la censura sulla mancata compensazione delle spese è del tutto inammissibile.

Posto che la condanna alle spese non ha una natura sanzionatoria, né costituisce un risarcimento del danno, ma è un'applicazione del principio di causalità, per cui l'onere delle spese grava su chi ha provocato la necessità del processo e fermo che ai sensi dell'art. 92 c.p.c., come risultante dalle modifiche introdotte dal D.L. n. 132 del 2014 e dalla sentenza n. 77 del 2018 della Corte costituzionale,

la compensazione delle spese di lite può essere disposta (oltre che nel caso della soccombenza reciproca) soltanto nell'eventualità di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti o nelle ipotesi di sopravvenienze relative a tali questioni e di assoluta incertezza che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle situazioni tipiche espressamente previste dall'art. 92, comma 2, c.p.c. (Cass. n. 4696/2019; Cass. n. 3977/2020; Cass. 1950/2022), in ogni caso va ribadito il noto e consolidato principio per cui, mentre il provvedimento di compensazione delle spese di lite è entro certi limiti, che non interessa rammentare, sindacabile in sede di legittimità, non lo è quello di diniego della compensazione, non essendo il giudice di merito tenuto a dare ragione con una espressa motivazione del mancato uso di tale sua facoltà (Sez. U, n. 14989/2005; Cass. n. 28492/2005; n. 7607/2006; n. 11329/2019; n. 15697/ 2023).

6.- In conclusione il ricorso va dichiarato inammissibile. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come nel dispositivo.

7.- Quanto al raddoppio del contributo unificato, si osserva che sussiste l'obbligo della ricorrente - ancorché ammesso in via anticipata e provvisoria al patrocinio a spese dello Stato - di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002 (cd. TUSG), rilevando a tal fine soltanto l'elemento oggettivo costituito dal tenore della pronuncia che ne determina il presupposto, mentre le condizioni soggettive della parte vanno invece verificate, nella loro specifica esistenza e permanenza, a cura della cancelleria al momento dell'eventuale successiva attività di recupero del contributo (v. Cass. n.27867/2019). Infatti - come già chiarito da questa Corte - la debenza dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato (c.d. doppio contributo) pari a quello dovuto per l'impugnazione è normativamente condizionata a due presupposti: il primo, di natura processuale, costituito dall'adozione di una pronuncia di integrale rigetto o inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione, la cui sussistenza è oggetto dell'attestazione resa dal giudice dell'impugnazione ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115 del 2002; il secondo, di diritto sostanziale tributario, consistente nell'obbligo della parte impugnante di versare il contributo unificato iniziale, il cui accertamento spetta invece all'amministrazione giudiziaria (Cass. Sez. Un. n. 4315/2020).

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore della controricorrente, liquidate nell'importo di Euro 3.200,00 di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15% sul compenso ed agli accessori come per legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dalla I. 24 dicembre 2012, n. 228, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1- bis.

In caso di diffusione omettere le generalità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del 12 marzo 2026.

Depositato in Cancelleria il 16 marzo 2026.